



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO  
PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO DELL'ATENEO DI  
MODENA E REGGIO EMILIA  
Sottoscritto in data 27.2.2014**

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2014, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica:**

Prof. Riccardo FERRETTI (*Presidente*)  
Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Generale*)

**R.S.U.**, nelle persone di:

BIANCA TOSETTO  
DARIA DALLIO  
DANIELA NARI  
CARMEN MARTINO  
MARG. PETTELUZZO  
NOTARSANTO MARIA CRISTINA

**Organizzazioni sindacali territoriali**, nelle persone di:

Sig. Giancarlo Bergamini      FLC-CGIL *Giancarlo Bergamini*  
Sig. Michele Ciocca          CISL-Federazione Università  
Sig. Luigi Cafarelli.....      UIL-R.U.A. *Luigi Cafarelli*  
Sig. Martino Antonio          S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo per il personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia:

**CAPO 1**

**CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO  
ACCESSORIO DI CUI AGLI ARTT.87 E 90 DEL CCNL 16.10.2008  
PER L'ANNO 2013**

**PREMESSA**

VISTO l'art.87 del CCNL 16.10.2008;

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

VISTO l'art.1 – commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 – della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 67 – comma 5 – della Legge 133/2008;

VISTO l'art.9 – commi 1, 2 bis e 21 della Legge n.122/2010;

VISTI i criteri previsti nella circolare n.1 del 17/02/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.16 del 2 maggio 2012: *“Il Conto annuale 2011. Rilevazione prevista dal Titolo V del Dec. Lg.vo 165/2001.”* (in particolare quanto evidenziato nell'ambito del monitoraggio riguardante la contrattazione integrativa) e dall'art.9 – comma 2-bis – della Legge n.122/2010.

VISTA l'art.5 – comma 11 della Legge 135/2012;

CONSIDERATO che le risorse complessive stabili per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario **dell'anno 2013, tenuto conto delle limitazioni introdotte dall'art.9 – comma 2 bis della Legge n.122/2009 e s.m.i., fatte salve eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno necessarie in seguito a successivi orientamenti emanati da organi ministeriali**, è pari alla somma di euro € 1.398.779,80, (al netto dei costi delle progressioni economiche orizzontali pregresse, ad eccezione di quelle giuridiche decorrenti dalla data dell'1.1.2011 e dalla data dell'1.1.2012, ed al netto delle risorse da versare al bilancio dello Stato come sottoriportato);

CONSIDERATO CHE a tali risorse debbono essere aggiunte **euro 70.707,20 (quali risorse variabili)** derivanti dalle economie dell'anno 2012 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP (pari ad euro 69.360,04) più economie derivanti da recuperi in sede di contenzioso con il personale (pari ad euro 1.347,16);

CONSIDERATO CHE le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.67 – comma 5 della Legge 133/2008 sono pari ad euro 192.245,74 e che la predetta somma dovrà essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, fatti salvi successivi orientamenti degli organi ministeriali che comporteranno modifiche al riguardo;

CONSIDERATO CHE nell'anno 2013 le risorse stabili e variabili da destinare al finanziamento degli istituti del trattamento accessorio e del lavoro straordinario, di cui agli artt. 86, 87, 88 e 90 del CCNL 2006/9 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolate tenendo conto dei criteri fissati dall'art.9 – comma 2 bis – della Legge n.122/2010, **fatte salve eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno necessarie in seguito a successivi orientamenti emanati da organi ministeriali**, sono pari a complessive euro €1.469.487,00, al netto delle risorse da erogare per le progressioni economiche all'interno della categoria già attivate alle date del 9.8.2000, 9.8.2002, del 9.8.2004, del 9.8.2006, del 9.8.2008 e del 9.8.2010 ed al netto delle



risorse da versare al bilancio dello Stato ai sensi della Legge n.133/2008) così come previsto dalla normativa citata nel contratto integrativo del 25.7.2012;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo del 18.12.2013 riguardante il personale dipendente contrattualizzato;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2013 con la quale è stata approvata detta ipotesi di contratto integrativo e si è autorizzata la parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo predetto, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 - comma 3 - del CCNL 16.10.2008, nonché dal comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266;

VISTA la nota direttoriale del 20.1.2014, Prot. n.941, con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti del 26.2.2014 in virtù del quale sono state certificate sia le risorse del fondo del trattamento accessorio sia i contenuti dell'ipotesi di accordo predetto.

### Art.1

**1.** Le risorse complessive **stabili** del trattamento accessorio dell'anno 2013 vengono utilizzate nel modo seguente:  
(importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro)

#### **Risorse (stabili):**


- **Lavoro Straordinario** **fino al massimo di euro 50.000**  
(art.86 CCNL 16.10.2008)  
A tal fine verranno utilizzate risorse stabili fino alla percentuale massima del **3,58%** dell'importo complessivo disponibile del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2013 (indicato in premessa come risorse stabili), da utilizzare secondo i criteri indicati al **Capo 2** del presente contratto integrativo;
- **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici fino a massimo di euro 14.719**

Per corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **1,05%** (corrispondente ad un importo massimo di euro 14.719) della somma complessiva disponibile del fondo stabile per il trattamento accessorio dell'anno 2013;

- **Disagio e rischio**  
(art.88 - comma 2 - lett. c) del CCNL 2006/9)

Per corrispondere i compensi del disagio e rischio, nel rispetto di quanto previsto al **Capo 3** del presente contratto integrativo, vengono utilizzate risorse **stabili** fino

3



alla percentuale massima del **1,59%** (corrispondente ad un importo massimo di euro 22.242,80) della somma complessiva disponibile per il trattamento accessorio (risorse stabili) nell'anno 2013;  
a tali risorse vengono aggiunte euro 17.050 da prelevare dai fondi non utilizzati nell'anno 2013 per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP nonché ulteriori economie degli anni precedenti pari ad euro 70.707,20 (per raggiungere un importo complessivo per l'intero fondo del disagio e rischio pari ad euro 110.000) da prelevare dalla disponibilità di **risorse variabili** del trattamento accessorio dell'anno 2013 indicate in premessa;

- **Indennità di responsabilità – categorie contrattuali B-C-D**  
(art.91 del CCNL 2006/9)

Per corrispondere le indennità di responsabilità, così come previsto dal **Capo 4** del presente contratto, vengono utilizzate risorse fino alla percentuale massima del **33,17%** (per un importo massimo di euro **463.900**) della somma complessiva disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2013.

Le parti si impegnano a mantenere detto limite massimo di risorse per il fondo della responsabilità per tutto l'anno 2014 e, comunque, fino allo sblocco della contrattazione collettiva del pubblico impiego.

Le economie di detto fondo andranno ad incrementare i fondi degli incentivi per la performance individuale soggetta a valutazione.

- **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP**  
(art.76 del CCNL 16.10.2008)

Il fondo complessivo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato al personale di categoria EP, così come previsto dall'art.76 del CCNL 16.10.2008, dal Capo 2 del contratto integrativo del 20.12.2012, ammonta ad **euro 358.881,24 di risorse stabili** pari alla percentuale del **25,66%** dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2013.

Tuttavia tenuto conto delle economie conseguibili nell'anno 2013 su detto fondo, pari ad euro 17.050, si concorda di utilizzare tali risorse al fine di integrare il budget per la copertura dei compensi del disagio e rischio.

Le parti si impegnano a mantenere il limite massimo di risorse pari ad euro 358.881,24 (pari al fondo dell'anno 2012) per il fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP per tutto l'anno 2014 e, comunque, fino allo sblocco della contrattazione collettiva del pubblico impiego.


La destinazione delle economie di tali fondi verranno contrattate di anno in anno

- **Progressione economica del personale all'interno della categoria:**  
(art.79 del CCNL 16.10.2008)

**Anno 2011**

- a. L'importo di risorse stabili pari ad euro **€ 263.533,07** relativo al costo delle progressioni economiche orizzontali giuridiche effettuate nell'anno 2011, da imputare nell'anno 2013, pari alla percentuale del **18,84%** dell'importo complessivo disponibile (risorse stabili) per il trattamento accessorio dell'anno

4



2013 viene reso indisponibile, come stabilito dalla normativa vigente (circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011);

**Anno 2012**

b. L'importo di risorse stabili pari ad **euro 36.834** relativo alle risorse delle progressioni economiche orizzontali giuridiche stanziata per l'anno 2012, da imputare nell'anno 2013, pari alla percentuale del **2,63%** dell'importo complessivo disponibile (risorse stabili) per il trattamento accessorio dell'anno 2013 viene reso indisponibile, come stabilito dalla normativa vigente (circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011);

c. L'importo complessivo di cui alla precedente lett. b) viene stanziato al fine di attivare progressioni economiche orizzontali giuridiche decorrenti dalla data dell'1.1.2012, con procedure e criteri stabiliti dal regolamento contenuto nel accordo integrativo sottoscritto in data 26.11.2013.

Tale importo viene ripartito tra singoli fondi destinati a ciascuna categoria contrattuale e, all'interno della stessa, ulteriormente ripartito in due parti: la prima da assegnare al personale di Area amministrativo- contabile/gestionale e di Area dei servizi generali e tecnici e la seconda da assegnare al personale delle restanti Aree professionali, nel modo seguente:

**IMPORTO TOTALE DA RIPARTIRE € 36.834,00**

**FONDO PROGRESSIONE CATEGORIA B: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI E TECNICI**

**€ 1.730,06**

**FONDO PROGRESSIONE CATEGORIA C:**

AREA AMMINISTRATIVA

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, BIBLIOTECHE, SOCIO SANITARIA

**€ 4.542,48**

**€ 2.465,23**

**FONDO PROGRESSIONE CATEGORIA D:**

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, BIBLIOTECHE, SOCIO SANITARIA

**€ 7.781,42**

**€ 14.911,76**

**FONDO PROGRESSIONE CATEGORIA EP:**

AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE

AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, BIBLIOTECHE, MEDICO-ODONTOIATRICA E SOCIO SANITARIA

**€ 3.431,75**


**€ 1.761,92**


Le parti prendono atto che, in relazione a quanto disposto dall'art.9 - comma 21 - della Legge 122/2010 e s.m.i., la progressione economica orizzontale nel quadriennio 2011-12-13-14 avrà valore esclusivamente giuridico.

m

5







7

- Le eventuali economie derivanti dalla copertura dei costi delle progressioni economiche andranno ad incrementare, una tantum nell'anno 2013, i fondi degli incentivi per la performance individuale soggetta a valutazione
- **Trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 3- CCNL 16.10.2008**

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, con le modalità indicate al Capo 1 - art. 3 - del contratto integrativo del 25.7.2012, vengono utilizzate **risorse stabili** pari ad **euro 170.000,00** (pari alla percentuale del **12,15%** dell'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2013) più le eventuali ulteriori risorse che residueranno dal fondo di riserva sotto indicato qualora il predetto budget non sia sufficientemente capiente.

- **Fondo di riserva**

Per poter far fronte alla eventuale necessità di integrare i finanziamenti dei diversi istituti del trattamento accessorio, nel corso dell'anno o per far fronte ad eventuali sforamenti a consuntivo delle quote previste per i singoli istituti del presente contratto integrativo vengono destinate **euro 6.608,88** al fondo di riserva, pari ad una percentuale massima del **0,47%** dell'importo complessivo disponibile **di risorse stabili** per il trattamento accessorio dell'anno 2013.

In detto fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse non utilizzate degli istituti del disagio e rischio, della responsabilità, delle progressioni economiche orizzontali giuridiche e dello straordinario e del trattamento accessorio mensile.

- **Risorse residue del trattamento accessorio 2013**

Tutte le risorse non utilizzate derivanti dal fondo di riserva e dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP, più ulteriori euro **12.060,81** (pari ad una percentuale del **0,86%** dell'importo complessivo disponibile **di risorse stabili** per il trattamento accessorio dell'anno 2013), verranno ripartite tra tutto il personale che ha conseguito una valutazione positiva nel corso dell'anno 2013 per la performance individuale. Tali importi verranno distribuiti in modo proporzionale rispetto a quanto percepito da ciascun dipendente a titolo di premio individuale per la performance.

## CAPO 2

**Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare al lavoro straordinario, di cui all' art.86 del CCNL 16.10.2008 per l'anno 2013.**

### PREMESSA

VISTO l'art.86 "Lavoro straordinario" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.87 "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.4 del CCNL suddetto;

6

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.6.2012 riguardante l'assegnazione del personale alle nuove strutture dipartimentali;

### Art.1

I criteri generali di assegnazione delle risorse stanziare per il lavoro straordinario tra le strutture di Ateneo sono disciplinati al Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, fatto salvo il criterio di distribuzione del monte-ore di lavoro straordinario tra amministrazione centrale e strutture decentrate che verrà effettuato in modo proporzionale rispetto al numero del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli eventuali importi residui a fine anno andranno a confluire nel fondo di riserva disciplinato all'art.1 del presente contratto integrativo.

Ciò premesso, considerato che il costo medio ponderato del lavoro straordinario per categoria (calcolato considerando esclusivamente le categorie C e D), ai sensi dell'art.1.2 - Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, è pari ad **euro 15,00**, ne consegue che il numero massimo di ore di lavoro straordinario ripartibili, tenuto conto dell'entità massima delle risorse disponibili (**Euro 50.000,00**), è pari a **3.333**.

Dette complessive **3.333** ore, tenuto conto dei criteri sopraindicati, vengono ripartite tra i seguenti fondi:

<b>TOTALE ORE DISPONIBILI anno 2013</b>	<b>3.333</b>
---	--------------

<b>Fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo</b>	<b>1320</b>
--	-------------

<b>Totale dipendenti esclusi n.10 portieri e dirigenti, n.29 EP, n.22 coll. ed esp. Ling.</b>	<b>N. unità di personale in servizio</b>	<b>Totale ore liquidabili escluse quelle imputate ai fondi particolari</b>
<b>611</b>		<b>2.013</b>
<b>Amministrazione Centrale (alla data del 1.1.2013)</b>	195	<b>643</b>
<b>Strutture Decentrate (alla data del 1.1.2013 in cui si è deliberata la nuova assegnazione del personale alle strutture decentrate)</b>	416	<b>1370</b>

### CAPO 3

**Parte normativa riguardante il disagio e rischio di cui all'art.88 - comma 2 lett. c) CCNL 16.10.2008**

### PREMESSA

VISTO il Dec. Leg.vo 81/2008;

7

VISTO il DPR n.146 del 5 maggio 1975, del quale vengono recepiti i principi generali che non risultano in contrasto con la predetta normativa;

VISTO l'art.88 – comma 2 – lett. c) del CCNL 16.10.2008;

### Art.1

#### Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti

**1) per il personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali e della Commissione Elettorale Centrale, in occasione delle elezioni degli Organi di Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Consulta del Personale Tecnico-amministrativo, Conferenza degli Studenti di Ateneo), del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e del Consiglio Universitario Nazionale:**

*Vengono riconosciute al personale tecnico-amministrativo componente i seggi elettorali suddetti e alla Commissione Elettorale Centrale, le seguenti indennità di disagio:*

**Euro 413,16** complessivi, per procedura elettorale, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro e al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente della **Commissione Elettorale Centrale;**

**Euro 40** complessivi, per giornata effettiva di elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **segretario e di scrutatore. Per giornate effettive si intendono quelle di apertura dei seggi elettorali;**

**Euro 50** complessivi, per giornata effettiva di elezione, (al netto degli oneri a carico del datore di lavoro ed al lordo degli oneri a carico del dipendente) per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo componente dei seggi elettorali in qualità di **Presidente. Per giornate effettive si intendono quelle di apertura dei seggi elettorali.**

**2) Indennità di cura e governo degli animali:**


*Viene riconosciuta a favore del personale che si occupa in modo continuativo della cura e governo degli animali.*

*Gli aventi diritto sono coloro che operano attivamente all'interno degli Stabulari di Ateneo e l'individuazione è effettuata del Responsabile della Struttura.*

*L'importo erogato è fissato pari a **300 Euro lordi per il periodo di un anno.***

*L'indennità può essere revocata con provvedimento del Direttore Generale, con effetto a decorrere dal mese successivo al provvedimento, nei confronti del personale che abbia dato luogo a disservizi. Il provvedimento è adottato su proposta del Responsabile della Struttura, con l'osservanza del contraddittorio nei confronti dell'interessato, previa informazione alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.*

*Viene riconosciuta poi un'integrazione all'indennità di cura e governo animali, per un importo pari a **31 euro** per ogni giornata di servizio prestato presso gli stabulari, in corrispondenza delle giornate di chiusura di tutte le Strutture di Ateneo stabilite*





dai competenti Organi Accademici.

### **3) Indennità di front office**

Viene riconosciuta l'indennità in argomento al personale che, risultando impegnato nell'attività di ricevimento, informazione, orientamento ed assistenza agli studenti, svolge non meno di 9 ore settimanali di front office, con le seguenti modalità:

- al personale che svolge la propria attività nell'Ufficio Esami di Stato Dottorati e Master, Ufficio Orientamento, diritto allo studio, Placement, benefici e 150 ore, Ufficio Mobilità Studentesca, Ufficio Relazioni con il Pubblico, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 2,5**;
- al personale che svolge la propria attività nelle Segreterie Studenti, tenuto conto del maggior disagio connesso all'entità dell'affluenza studentesca più elevata, verrà corrisposta, per i giorni di effettiva presenza, una indennità giornaliera pari ad **euro 4**.

Nel computo della durata del front office si tiene conto dell'orario di apertura al pubblico dello sportello e dell'orario di ricevimento telefonico.

L'indennità è erogata annualmente ed è cumulabile con altre voci del trattamento accessorio.

L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione del Responsabile del Servizio che può modificare gli aventi diritto in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal personale.

### **4) Indennità di servizio e turno:**

In merito alle indennità in argomento si premette che:

- per orario di servizio si intende la ripartizione costante nella settimana dell'orario di lavoro comunicato ufficialmente ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale;
- per turno si intende la rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario di lavoro;
- per servizio notturno si deve intendere, pertanto, lo svolgimento, nell'ambito dell'orario di servizio, dell'attività lavorativa nella fascia fra le ore 22 e le ore 6.

**4a) Indennità di servizio notturno e di turno notturno** nella misura di **Euro 31** per ogni servizio o turno svolto e per un massimo di 15 turni al mese.


**4b) Indennità di servizio festivo e di turno festivo** nella misura di **Euro 31** a giornata.

- il **servizio festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **due ore**.
- il **turno festivo** dà diritto alla relativa indennità solo se è di almeno **quattro ore**.

Il servizio o il turno festivo si possono avere in Strutture che erogano Servizi pubblici essenziali (individuati nella regolamentazione decentrata relativa al diritto di sciopero) o per eventi legati alla promozione e tutela del patrimonio artistico e culturale (es. apertura musei in giornate festive; attività officina Emilia) o legata ad attività non per conto terzi, essenziali ed assolutamente indifferibili, altamente specialistiche di supporto tecnico alla ricerca (es. verifiche su colture cellulari presso il centro di medicina rigenerativa).

**4c) Indennità di servizio di turno pomeridiano** nella misura di **Euro 6,20** per ogni turno e per un massimo di 15 turni al mese; detta indennità viene corrisposta anche nel caso in cui il turno cada di sabato mattina;

9



5) **Indennità per chiamate di emergenza**, ossia di chiamate di pronto intervento volte alla salvaguardia di attrezzature o impianti anche informatici, nella misura di **Euro 31** a chiamata, oltre al pagamento del lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte;

6) **Indennità ai componenti delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori.**

Vengono riconosciuti compensi pari ad **Euro 41,31** lordi al giorno per il **Presidente** ed ad **Euro 33,57** lordi al giorno per i **componenti** delle Commissioni di seggio per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari.

7) **Indennità per il personale tecnico-amministrativo che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.**

Vengono riconosciuti compensi pari ad Euro **50** lordi al giorno per ciascuna unità di personale tecnico-amministrativo (con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e personale somministrato) che svolge attività di sorveglianza in occasione dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea dell'area medica.

8) **Indennità da corrispondere agli addetti locali per la prevenzione e ai Referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.**

Viene riconosciuta a ciascun addetto/referente una indennità annua pari al prodotto tra **Euro 309,87** unitari e il "fattore di complessità" previsto per la corrispondente Struttura, così come indicato nel regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali per la prevenzione e referenti locali per le attività di pertinenza del Servizio Tecnico.

9) **Indennità di disagio lavorativo, in ottemperanza al DPR n.146/1975, per utilizzo nei laboratori di agenti fisici, chimici e biologici intrinsecamente pericolosi**

9.1 Viene riconosciuta una indennità di disagio lavorativo al personale tecnico-amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che, utilizzando agenti fisici, chimici e biologici, in base alle risultanze del Documento di valutazione dei rischi, di cui al Dec. Leg.vo 81/2008, è soggetto a sorveglianza sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 - comma 4- del DPR 3 agosto 1990, n.319 (non cumulabilità tra l'indennità di rischio da radiazioni di cui all'art.20 DPR n.319/1990 e la presente indennità).

9.2 In conformità del D.P.R. 05/05/1975, n.146, il personale indicato nel punto 1.1 sarà inquadrato nei seguenti gruppi:

GRUPPO	DESCRIZIONE
II	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità
III	Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I della tabella B (4).

GRUPPO	DESCRIZIONE
IV	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso. Prestazioni di lavoro in laboratori scientifici comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, a prodotti e sostanze chimiche pericolose.
V	Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso.  Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili.  Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico.  Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico.

9.3 I compensi per detto disagio lavorativo vengono articolati, in relazione ai gruppi di appartenenza (di cui al D.P.R. del 5.5.1975, n.146), nel seguente modo:

GRUPPO DI APPARTENENZA	IMPORTO
II	1,84 Euro
III	1,29 Euro
IV	0,83 Euro
V	0,72 Euro

9.4 L'indennità di disagio lavorativo di cui al comma precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso. Pertanto, non viene corrisposta durante le giornate di assenza per qualsiasi causa, ad esclusione dei periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità di riferisce.

#### CAPO 4

**Definizione di criteri generali per correlare alle posizioni di responsabilità individuate a decorrere dall'1.11.2013 (ai sensi dell'art.91 - commi 1 e 2 - del CCNL) le indennità da assegnare**

#### PREMESSA

VISTO l'art.91 "Indennità di responsabilità" del CCNL del 16.10.2008;

VISTO il documento concernente la definizione dei criteri relativi all'applicazione dell'istituto dell'indennità di responsabilità, approvato dal Consiglio di

Amministrazione, nella seduta del 30.11.2011 di cui ne è stata data informazione preventiva alle rappresentanze sindacali in occasione delle riunioni di contrattazione integrativa del 17.11.2011 e del 24.11.2011;

POSTO che nella seduta di contrattazione integrativa del 12.12.2013, la parte pubblica ha dato informazione preventiva, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.91 del CCNL, in merito ai criteri generali di individuazione delle posizioni di responsabilità decorrenti dall'1.11.2013 e di attribuzione delle indennità da assegnare al personale di categoria D con incarico di responsabilità rientrante nella disciplina del comma 3 del predetto articolo contrattuale, che verranno proposti al competente Consiglio di Amministrazione in una prossima riunione;

### Art.1

#### **Correlazione economica per le posizioni di responsabilità rientranti nell'art.91 - commi 1 e 2 CCNL 16.10.2008.**

- A ciascuna categoria corrispondente ad una fascia di punteggio, prevista nel documento concernente la definizione dei criteri relativi all'applicazione dell'istituto dell'indennità di responsabilità, viene attribuita una specifica indennità partendo da una soglia minima per la categoria F ed incrementando progressivamente le indennità dei successivi livelli.
- A coloro che svolgono funzioni di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.91 del CCNL verranno corrisposte le seguenti indennità:

#### **Indennità da attribuire a decorrere dall'1.11.2013**

CATEGORIA A (per il personale di categoria contrattuale "C")	da 45 punti a 50 punti	Euro. 3.442,70
CATEGORIA B (per il personale di categoria contrattuale "C")	da 39 a 44 punti	Euro.2.754,16
CATEGORIA C	da 33 a 38 punti	Euro 1.922,17
CATEGORIA D	da 27 a 32 punti	Euro 1.491,84
CATEGORIA E	da 21 a 26 punti	Euro 1.147,56
CATEGORIA F	sotto 20 punti	Euro 918,05

- Per conferimento di un incarico rientrante nell'applicazione dell'art.91 del CCNL si intende l'attribuzione da parte dell'Amministrazione di specifiche funzioni connesse alle posizioni di responsabilità individuate;



12



l'incarico in argomento si intende revocato qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni suddette.

- L'indennità di posizione viene corrisposta per il periodo in cui il dipendente ha ricoperto tale incarico, cioè fino a quando lo stesso ne risulta il titolare, pertanto, in caso di malattia, di congedo di maternità, di paternità e parentale o per motivi di famiglia o di studio, permanendo in tali circostanze la titolarità dell'incarico, essa viene corrisposta conformemente alle modalità di retribuzione del trattamento fondamentale.

## **CAPO 5**

### **REGOLAMENTAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO, ai sensi dell'art.60 "Mense e servizi sociali"- comma 5 - del CCNL 16.10.2008, A SOSTEGNO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE USUFRUISCE DEI SERVIZI RELATIVI A NIDI O SCUOLE D'INFANZIA**

#### **PREMESSA**

VISTO l'art.60 – comma 5 "Mense e servizi sociali" del CCNL 16.10.2008;

RITENUTO OPPORTUNO, in un'ottica di pari opportunità, promuovere azioni finalizzate all'introduzione di strumenti a favore del personale tecnico-amministrativo riguardanti la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, fornire un supporto economico ai lavoratori ed alle lavoratrici con maggiore carico familiare e con figli in tenera età;

RITENUTO OPPORTUNO, infine, prevedere criteri di assegnazione che tengano conto anche delle diverse condizioni economiche e reddituali;


CONSIDERATO CHE la consistenza delle rette per la frequenza dei bambini alle scuole d'infanzia, nella generalità dei casi, è diversificata a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare, andando progressivamente a diminuire man mano vengano rilevate situazioni più disagiate;

CONSIDERATO CHE in sede di approvazione del budget -anno 2013, sulla Voce COAN 4.43.18.09 del nuovo piano dei conti, sono stati stanziati euro 20.000 finalizzati ai sussidi al personale – nidi o scuole d'infanzia;

#### **Art.1**

**Criteri di assegnazione di un sussidio economico a sostegno del personale tecnico-amministrativo che usufruisce dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/13 viene istituito un sussidio economico, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008, finalizzato al sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti con maggiore



carico familiare e con figli in tenera età e che usufruiscono dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia.

2. Detto sussidio viene assegnato annualmente, qualora i competenti Organi accademici decidano di stanziare risorse necessarie per le finalità in argomento, con le seguenti modalità:
  - a) Il personale tecnico-amministrativo interessato, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), **in servizio alla data del 01.06 dell'anno scolastico di riferimento** (compreso il personale in aspettativa, o comandato da altra pubblica amministrazione) è tenuto a presentare domanda ai competenti uffici;
  - b) Potranno richiedere tali sussidio i dipendenti che abbiano sostenuto oneri per il pagamento di rette relative alla frequenza, per un periodo minimo di sei mesi, di asili nido o scuole d'infanzia, da parte dei propri figli (anche relativamente a figli adottati o in affidamento per una durata non inferiore a sei mesi).  
Gli oneri, in caso di iscrizione ad un istituto privato, dovranno essere documentati mediante titoli intestati al dipendente beneficiario (non verranno accettati oneri sostenuti e documentati da titoli intestati a conviventi o parenti).
3. Il sussidio economico viene erogato con cadenza annuale, al termine dell'anno scolastico di riferimento;
4. Nel caso di genitori entrambi dipendenti dell'Ateneo il sussidio viene erogato esclusivamente a favore di uno solo, che presenterà apposita richiesta.
5. Il sussidio economico spetta, altresì, al genitore a cui è stato assegnato l'affidamento del figlio, in seguito a provvedimenti del tribunale dei minori (ad es. dipendenti legalmente ed effettivamente separati o divorziati o ex conviventi).
6. Nel caso di genitori entrambi dipendenti presso l'ateneo che hanno ottenuto l'affidamento congiunto od alternato il sussidio verrà diviso in parti eguali, salvo venga diversamente richiesto da entrambi i genitori.
7. Con apposito avviso emanato annualmente dall'Ateneo viene data indicazione a tutto il personale in merito ai termini di presentazione delle domande, ai requisiti richiesti ed alla documentazione occorrente per poter usufruire di detto beneficio.
8. Per poter beneficiare di detto sussidio il genitore dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Relazioni Sindacali, allegando alla stessa una autocertificazione che specifichi il periodo di frequenza (il numero dei mesi frequentati durante l'anno scolastico di riferimento ed, in caso di iscrizione a scuola privata, è necessario fornire anche una dichiarazione della scuola/nido d'infanzia), l'attestazione ISEE dell'INPS o di altro ente autorizzato ai sensi dell'art.4 del Dec. Leg.vo 109/1998 (dalla quale risulta la situazione economica e patrimoniale del dipendente). Al fine di poter documentare l'effettivo pagamento delle rette, in caso di iscrizione ad un istituto privato, è necessario presentare

anche copia dei bollettini MAV, o dei bollettini postali, o delle ricevute della scuola/asilo d'infanzia.

9. L'ammontare del sussidio economico spettante varia in funzione della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare del dipendente (valore ISEE), del numero di mesi di effettiva iscrizione alla scuola d'infanzia o asilo nido del proprio figlio, e del tempo di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).
10. Il sussidio non potrà essere di entità superiore rispetto alla spesa sostenuta dal dipendente nell'anno scolastico di riferimento (che dovrà essere pertanto autocertificata dal dipendente stesso o documentata in caso di frequenza in una struttura privata).
11. Detto sussidio viene, altresì, diversificato a seconda che il figlio sia iscritto a scuole di infanzia od ad asili nido, con le modalità sottoriportate:

**1) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli a scuole di infanzia**

<b>Fasce ISEE</b>	<b><u>Importo del sussidio economico mensile "full time"</u></b>
fino a 10.500 euro	35 euro/mese
da 10.501 a 20.000 euro	30 euro/mese
da 20.001 a 30.000 euro	25 euro/mese
da 30.001 a 35.000 euro	12 euro/mese
oltre 35.000 o NO ISEE	10 euro/mese


**2) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli ad asili nido**

<b>Fasce ISEE</b>	<b><u>Importo del sussidio economico mensile "full time"</u></b>
fino a 10.000 euro	50 euro/mese
da 10.001 a 15.000 euro	43 euro/mese
da 15.001 a 20.000 euro	35 euro/mese
da 20.001 a 27.000 euro	17 euro/mese
da 27.001 a 35.000 euro	14 euro/mese
Oltre i 35.000 euro o NO ISEE	10 euro/mese

L'importo del sussidio spettante verrà corrisposto per ciascun mese di frequenza e dovrà essere dimezzato qualora l'iscrizione alla scuola/nido d'infanzia risulti a tempo parziale (frequenza solo di mattino o solo di pomeriggio). Qualora il dipendente ometta la

M

15



predetta indicazione, o non la produca nei termini richiesti, la frequenza verrà considerata *part-time*.

Qualora il dipendente non produca, nei termini previsti, la necessaria certificazione ISEE verrà collocato automaticamente, al fine della corresponsione del beneficio economico in argomento, nella fascia ISEE più alta (oltre 35.000 euro).

L'amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto di notorietà provvederà ad effettuare il controllo a campione. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo a decadenza del contributo e, qualora già erogato, l'Ateneo procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

## **CAPO 6 DICHIARAZIONE DI INTENTI**

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2014 al fine di:

- 1) formulare delle proposte di modifica e rideterminazione della definizione di front office nell'ambito del disagio lavorativo, tenuto conto del nuovo assetto riorganizzativo di ateneo;
- 2) predisporre una proposta di regolamentazione di una quota da destinare al personale tecnico-amministrativo, oggetto di contrattazione integrativa, derivante da programmi comunitari finanziati con fondi europei, previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, all'art. 4, comma 2 lett. q);
- 3) valutare la possibilità di incentivare i Collaboratori ed Esperti Linguistici con risorse del fondo comune di ateneo;

Le parti infine concordano sulla necessità di garantire una informazione entro i primi mesi dell'anno 2014 in merito alla programmazione delle attività formative in vista anche di rivederne i contenuti alla luce della riorganizzazione di ateneo.

### **DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

Prof. Riccardo  
FERRETTI




Dott. Stefano  
RONCHETTI




### **DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**


R.S.U.



F.L.C.-C.G.I.L.



CISL-Federazione Università



U.I.L. - R.U.A.



S.N.A.L.S.-Fed. Conf. S.A.L. Università  
CISAPUNI



C.S.A. di Cisl - Università





**“Dichiarazione a verbale della FLC-CGIL concernente l'accordo sui criteri generali di correlazione fra il fondo dell'Indennità di responsabilità e le relative posizioni .**

Le Rappresentanze sindacali dichiaranti tenuto conto dell'art.91 del Ccnl vigente declina ogni responsabilità ai fini dell'apposizione della firma dell'accordo in oggetto che può essere apposta solo per motivi contingenti al fine di erogare a tutto il personale t.a. gli istituti economici accessori del Trattamento accessorio e del Fondo comune.

In effetti la documentazione consegnata alle scriventi relativa alla **correlazione fra il fondo dell'Indennità di responsabilità e le relative posizioni** è insufficiente in quanto manca l'elenco delle posizioni individuate con la relativa descrizione delle funzioni.

In fede

Fic-Cgil

Giancarlo Bergamini

*Giancarlo Bergamini*

RSU dell'Fic-Cgil

Francesca De Rienzo

Daniela Nasi

Gianluca Tosetto

*Francesca De Rienzo*

*Daniela Nasi*

*Gianluca Tosetto*

Modena,

*18/12/2013*

**“Dichiarazione a verbale della FLC-CGIL concernente la non effettuazione con cadenza annuale delle PEO (progressioni economiche orizzontali) e la distribuzione delle risorse vincolate ad esse su altri istituti del contratto integrativo.**

La O.S. dichiarante tenuto conto:  
delle normative vigenti in materia di blocco della contrattazione nazionale da intendersi prolungata perlomeno a tutto il 31 dicembre 2014;

dei contenuti della L. 122/2010 che impone, all'art. 21 della stessa, che nei succitati anni le progressioni di carriera comunque denominate dovranno avere valore solo ai fini giuridici;

che il vigente CCNL vincola al finanziamento delle PEO le risorse liberate dal cosiddetto “delta cessati” (art. 87 lettere d ed e );

che il vigente CCNL esclude la possibilità di non bandire le PEO con cadenza annuale;

che, come esplicita la recente circolare n° 21 del 26 aprile 2013 del MEF, le risorse non impegnate del “delta cessati” vanno in economia di bilancio;

che la possibilità di indirizzare le risorse vincolate alla realizzazione delle PEO (CCNL vigente) su altre voci del Fondo non risulta ammissibile poiché dette risorse rimangono indisponibili alla contrattazione integrativa (circolare 12 del MEF);

che anche , anche laddove fosse ammessa la possibilità di condurre più o meno legittimamente detta procedura di distribuzione con diverse finalità del “delta cessati”, non vi è alcuna garanzia per le lavoratrici ed i lavoratori che le risorse siano effettivamente indirizzate al sostegno del trattamento economico e dei problemi stipendiali di TUTTI essendo note le pretese delle amministrazioni di considerare solo poste a valutazione o ai fini organizzativi (Brunetta) che attingono solo una parte delle stesse/i lavoratrici e lavoratori,

infine che non può esserci alcuna garanzia per il futuro, come dimostrano le reali situazioni in essere a Siena, Torino, Bari ed altri Atenei, che le lavoratrici ed i lavoratori non siano chiamati a rifondere di tasca propria risorse illegittimamente percepite;

Tutto ciò premesso:

La dichiarante O.S. declina ogni responsabilità ai fini dell'apposizione della firma dell'accordo che può essere apposta solo per motivi contingenti considerata la situazione disperata della tenuta stipendiale della categoria e previa consultazione della stessa ed al contempo segnala come l'Amministrazione dovrebbe invece opporsi alle norme in parola scaturenti da leggi ingiuste e non finalizzate al miglioramento del Servizio Pubblico ed alle inique modalità applicative suggerite dal MEF in grado di peggiorare persino le citate norme di Legge penalizzando ulteriormente le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ateneo.”

In fede

Flc-Cgil  
Giancarlo Bergamini

*Giancarlo Bergamini*

RSU dell'Flc-Cgil  
Francesca De Rienzo

*Francesca De Rienzo*

Daniela Nasi

*Daniela Nasi*

Gianluca Tosetto

*Gianluca Tosetto*

Modena

*18/12/2013*

CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI  
CUI AGLI ARTT.87 E 90 DEL CCNL 16.10.2008 PER L'ANNO 2013 - NOTA A  
LATERE DI CISL UNIVERSITA'

Con riferimento al contratto integrativo riguardante il trattamento accessorio del personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia sottoscritto dalla scrivente Organizzazione sindacale, si rileva quanto segue:

up  
- visto il particolare stato di disagio del personale dipendente contrattualizzato, alle prese con il blocco delle retribuzioni e degli effetti economici delle progressioni giuridiche;  
di ecc. adeguamento

- considerato lo sforzo delle Parti sindacali e di Parte pubblica nell'ottica di destinare al personale le maggiori risorse economiche possibili in questa delicata congiuntura economica, fermo restando l'impossibilità di aumentare il trattamento economico complessivo ordinariamente spettante per l'anno 2010, ivi compreso il trattamento accessorio (Art.9, comma 1, legge 122/2010)

- preso atto della disponibilità della Parte pubblica che, in risposta a specifica nota del 13/12/2013 a firma della scrivente Organizzazione sindacale, ha ritenuto - concordemente a quanto da noi sostenuto- di utilizzare le economie degli anni pregressi delle cat. EP a titolo di incremento del premio per la performance e per l'incentivazione del personale impegnato per l'implementazione del programma di u-gov (a partire dalle cat. C);

- rilevato il contenuto dell'art. 79 del vigente CCNL 16.10.2008 a disciplina del meccanismo di applicazione delle progressioni economiche orizzontali all'interno del Comparto Università;

- osservato che in ripetute occasioni, sia al tavolo di contrattazione, sia in ambito assembleare, la scrivente Organizzazione sindacale ha ribadito l'impossibilità/ inopportunità di non bandire le progressioni economiche orizzontali con cadenza annuale utilizzando risorse provenienti dalle cessazioni del personale e dal differenziale RIA;

Si chiede di riesaminare nel corso del 2014 il disposto contrattuale e giuridico relativo al meccanismo di applicazione delle progressioni economiche orizzontali, che pone -di fatto- a carico delle singole amministrazioni un vero e proprio obbligo di attivazione annuale dei suddetti meccanismi (utilizzando risorse storiche vincolate a tale finalità [art.88, comma 2, lettera a) e art.90 CCNL 16.10.2008].

Ciò detto, la presente Organizzazione sindacale sottoscrive il contratto integrativo relativo al trattamento accessorio del personale per l'anno 2013, nonostante l'effettività dei vincoli giuridici sopra esposti e in virtù della disponibilità della Parte pubblica a ricercare soluzioni condivise per il superamento del blocco economico riguardante il personale dipendente sino almeno al 31.12.2014.

FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'  
IL SEGRETARIO (ATENEIO DI MODENA E REGGIO EMILIA)  
f.to Dott. Marco Pettenuzzo

Modena, addi 20/12/2013